

**ENTE MORALE "VINCENZO LUPARIA"
SCUOLA DI AGRICOLTURA PRATICA
ISTITUTO SUPERIORE "V. LUPARIA"
SAN MARTINO DI ROSIGNANO (AL)**

STATUTO

Articolo 1

Costituzione- Denominazione

La Scuola di Agricoltura Pratica, fondata in San Martino di Rosignano dal defunto Avvocato Vincenzo Luparia, ed eretta in Ente Morale coi Decreti reali 25 Novembre 1886, n. MMCCCLXVIII, e 15 Gennaio 1886, n. MMDCCCXIX, in memoria del suo fondatore, assume la denominazione "Ente Morale Vincenzo Luparia" di Rosignano Monferrato. L'ENTE ha sede legale nel Comune di Rosignano Monferrato (Al), via Luparia 14 – Fraz. San Martino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere delibera dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Finalità e Attività

L'Ente Morale Vincenzo Luparia ha per scopo la formazione professionale e tecnica degli studenti e degli adulti.

L'Ente Morale V. Luparia promuove corsi professionalizzanti in materia di Agricoltura, di studio e tutela dell'Ambiente, in materia agro-alimentare e agro-turistica e di gestione del verde.

L'Ente Morale "V. Luparia" può assegnare Borse di Studio in denaro agli alunni più meritevoli frequentanti l'I.S. VINCENZO LUPARIA di Rosignano Monferrato.

L'Ente Morale "Vincenzo Luparia" promuove e organizza manifestazioni nell'interesse del territorio e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Per il perseguimento dei propri scopi, potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

In conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui:

- a) partecipare a Bandi, sia come capofila, che come aggregato;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della dell'Ente;



- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- d) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
- e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell' Ente medesimo;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Ente, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi, borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 3 **Attività diverse**

L'Ente può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

ART. 4 **Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

L'Ente esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'ente è costituito da:

- A) fondo di dotazione indisponibile;
- B) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- C) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;



D) rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;

E) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F) avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo Amministrativo, possono essere destinati a incrementare il patrimonio;

L'Ente osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del proprio patrimonio.

L'Ente trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'Organo Amministrativo.

Le attività dell'Ente non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

Articolo 6 Organi sociali

Sono organi della fondazione:

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- l'Organo monocratico di controllo, qualora istituito;

Le cariche sociali sono elettive, sono svolte a titolo gratuito, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; i membri di un determinato organo nominati nel corso del mandato, a seguito di eventuali sostituzioni, decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 Consiglio di amministrazione

L'Amministrazione dell'Ente Morale "V. Luparia" è affidata ad un Consiglio composto di cinque membri così designati:

- un membro dal Comune di Rosignano, che nomina il Presidente;
- un membro proposto dal Comune di Rosignano scelto tra i Comuni della Core Zone "Il Monferrato degli Infernot" del 50° Sito Unesco "Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato";
- un membro dalla Camera di Commercio di Alessandria;
- un membro della Provincia di Alessandria;
- un membro scelto tra i Docenti Laureati di R.O. eletto dal Collegio Docenti del plesso scolastico "Vincenzo Luparia."

Si applica l'articolo 2382 codice civile.

Il Consiglio di amministrazione governa l'ente.



Io sottoscritto Dott. Massimo Cagnacci, Notaio in Casale Monferrato iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, attesto che la presente copia, che consta di un foglio e gli annessi allegati, è conforme al suo originale e si rilascia per uso fiscale.

Casale Monferrato, li 2/9/2024



The image shows a circular notary seal of the Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato. The seal features a central emblem with a crown and a shield, surrounded by the text "COLLEGIO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NOVARA, VERCELLI E CASALE MONFERRATO". A handwritten signature in blue ink, "Massimo Cagnacci", is written across the seal.